

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FELICETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FELICETTI

Seduta del 17/02/2026

FATTO

L'associazione ricorrente, ente del Terzo Settore regolarmente iscritto al RUNTS, si duole della condotta della banca resistente, la quale ha esercitato il recesso unilaterale dal rapporto in essere tra le parti. Riferisce che, poco prima del recesso, la ricorrente presentava il reclamo dd. 5.09.2025 e che l'ufficio reclami della banca aveva riscontrato il reclamo, riconoscendo il disservizio subito dalla cliente. La comunicazione del recesso interveniva con successiva pec dd. 17.10.2025, senza che venisse fornita alcuna motivazione, neppure dopo un'ulteriore richiesta di chiarimenti. Con l'odierno ricorso, l'associazione deduce che la decisione della banca di interrompere i rapporti, comunicata pochi giorni dopo un reclamo fondato e riconosciuto, appare ritorsiva e contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale e ha arrecato un grave pregiudizio all'attività dell'associazione. Afferma inoltre che il comportamento della banca risulta in contrasto con gli artt. 117 e seguenti TUB, gli artt. 1337 e 1375 c.c. in materia di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, nonché i principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza stabiliti dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Deduce infine che la condotta della banca costituisce un uso distorto di una facoltà contrattuale e determina un danno reputazionale e operativo per l'associazione, che si è trovata improvvisamente priva del conto necessario per la gestione di fondi pubblici e progetti sociali. Tanto premesso, l'associazione chiede all'ABF di “1. Accertare l'illegittimità o l'abusività del recesso unilaterale comunicato il 17 ottobre 2025; 2. Ordinare a [banca] il ripristino del conto corrente o, in subordine, l'attivazione di un rapporto equivalente a garanzia della continuità operativa dell'associazione; 3. Disporre che la banca motivi per iscritto le ragioni effettive della revoca; 4. Riconoscere un indennizzo per il pregiudizio subito dall'associazione, anche a titolo simbolico, in considerazione del comportamento ritorsivo e della

lesione della fiducia contrattuale; 5. Invitare la banca a uniformare le proprie procedure interne ai principi di buona fede, proporzionalità e tutela degli enti del terzo settore”.

L'intermediario resistente deduce che l'associazione ricorrente è stata titolare di un rapporto di conto corrente e di una carta prepagata. La cliente ha ricevuto comunicazione di recesso dai rapporti tramite raccomandata regolarmente ricevuta, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali pattuite. Il contratto sottoscritto tra le parti prevede infatti che l'intermediario potesse recedere con preavviso, salvo giustificato motivo, e che la comunicazione divenisse efficace alla scadenza del termine indicato. Tale previsione di recesso *ad nutum* è riconosciuta dalla giurisprudenza ABF. L'intermediario ha esercitato legittimamente il proprio diritto, dando congruo preavviso alla cliente. La banca deduce che l'odierna richiesta di ripristino del conto corrente o di apertura di un nuovo rapporto è inammissibile, poiché diretta a ottenere una condanna costitutiva relativa a un *facere* infungibile, non rientrante nella competenza dell'Arbitro. Deduce inoltre che la richiesta risarcitoria della cliente è priva di fondamento, non essendo stata fornita alcuna documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno, il relativo ammontare o il nesso causale con l'operato dell'intermediario. Tanto premesso l'intermediario chiede all'ABF di *“respingere le richieste di parte ricorrente ivi compresa la richiesta risarcitoria in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non documentate”.*

In sede di repliche la ricorrente precisa di non contestare in astratto il diritto della banca a recedere *ad nutum* dal rapporto ma di voler censurare le modalità di esercizio, in quanto abusive e contrarie ai generali principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. Deduce che l'abusività del recesso è provata dalle circostanze fattuali e temporali provate nel ricorso attraverso la corrispondenza versata in atti. In sede di replica la ricorrente riformula le domande precedentemente avanzate e chiede all'ABF di *“1. Accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esercizio del recesso; 2. Dichiarare la natura abusiva del recesso comunicato il 17.10.2025; 3. Riconoscere un indennizzo equitativo, anche in via simbolica; 4. Censurare la condotta dell'intermediario, invitandolo a conformarsi ai principi di proporzionalità e tutela degli enti del terzo settore”.*

L'intermediario resistente, tramite controrepliche, ha ulteriormente specificato che nel primo reclamo dd. 5.09.2025, la cliente lamentava di non riuscire a visionare il nominativo degli ordinanti dei bonifici che effettuavano pagamenti in favore dell'ente sull'IBAN associato alla carta prepagata. L'ufficio reclami dell'intermediario ha fornito un riscontro, comunicando alla cliente che il servizio di carta prepagata non prevede la possibilità di visualizzare i nominativi degli ordinanti in anticipo rispetto alla consegna della rendicontazione mensile della carta. In via straordinaria e collaborativa, la filiale forniva comunque il dettaglio informativo dei nominativi per venire incontro alle esigenze della cliente. La banca deduce, inoltre, che l'affermazione che il recesso sia ritorsivo è del tutto priva di fondamento, oltre che sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso, l'associazione ricorrente porta all'attenzione dell'Arbitro la vicenda relativa al recesso esercitato dall'intermediario resistente. La ricorrente deduce che la stretta contiguità temporale tra un precedente reclamo e il recesso e la mancanza di motivazioni integri un esercizio abusivo della facoltà contrattuale, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguenti ripercussioni sull'operatività dell'ente. L'intermediario, dal canto suo, afferma la piena legittimità del recesso alla luce delle condizioni pattuite tra le parti, esclude profili ritorsivi e contesta la prova del danno, eccependo inoltre l'inammissibilità delle domande aventi natura costitutiva.

In via preliminare, questo Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario convenuto nei riguardi di alcune delle domande avanzate dalla ricorrente. La banca correttamente deduce che le richieste volte a ottenere il ripristino del rapporto di conto corrente, ovvero l'apertura di un nuovo rapporto in sostituzione di quello oggetto di recesso, integrerebbero domande aventi natura costitutiva e dirette a imporre un *facere* infungibile, estranee alla competenza dell'Arbitro

Bancario Finanziario. In sede di repliche la ricorrente ha tuttavia modulato il *petitum* in modo tale che possono ritenersi rinunciate le domande relative al ripristino del conto corrente o all'attivazione di un nuovo rapporto. Inoltre, il Collegio rileva che analogo vizio di inammissibilità deve estendersi alla domanda diretta a ottenere l'“uniformazione” di procedure, sistemi informativi o modalità operative interne dell'intermediario, in quanto tale richiesta di carattere conformativo, non ricompresa nell'ambito delle attribuzioni dell'ABF.

Ciò premesso, il Collegio è chiamato al pronunciarsi sulle residue domande volte a “1. Accertare la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esercizio del recesso; 2. Dichiarare la natura abusiva del recesso comunicato il 17.10.2025; 3. Riconoscere un indennizzo equitativo, anche in via simbolica.”

Dal materiale probatorio versato in atti, il Collegio rileva che l'associazione ricorrente ha sottoscritto nel 2014 con l'intermediario resistente un contratto di conto corrente (n. *595), cui era associata una carta prepagata. Dall'analisi del reclamo dd. 5.09.2025 emerge che la ricorrente ha rappresentato alla banca, da un lato, un disservizio consistente nell'impossibilità di visualizzare i nominativi degli ordinanti dei bonifici affluiti su una carta prepagata e, dall'altro lato, un comportamento reputato inaccettabile del direttore di filiale. È altresì versato in atti il riscontro dd. 26.09.2025, a mezzo del quale l'intermediario ha offerto chiarimenti circa i servizi connessi all'operatività delle carte prepagate. Con pec dd. 17.10.2025 a firma del direttore della filiale e con successiva raccomandata, l'intermediario ha comunicato il recesso unilaterale dal conto corrente n. *595 e dalla carta prepagata. Dall'analisi delle predette comunicazioni, risulta che il recesso è stato comunicato senza richiamo a violazioni contrattuali, né spiegazioni specifiche. È in atti un'ulteriore richiesta di chiarimenti, riscontrate dalla banca senza tuttavia offrire ulteriori motivazioni del proprio operato.

Tanto premesso, si osserva che l'intermediario resistente richiama il diritto di recesso unilaterale *ad nutum* previsto dall'art. 23 del contratto sottoscritto tra le parti (in particolare art. 23 comma 6). Rileva il Collegio che la ricezione delle comunicazioni di recesso non è contestata dalla ricorrente e che l'intermediario ha rispettato le modalità pattuite e i termini per il preavviso. L'esercizio del diritto di recesso c.d. “*ad nutum*” nei contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1855 c.c. è, come noto, libero e, di per sé, insindacabile, non potendosi apprezzare, nel merito, le scelte economiche delle parti. La giurisprudenza ABF esclude che l'art. 1855 c.c. sia compatibile con un onere di motivazione del recesso in capo alla banca: infatti, esigere che la banca giustifichi l'esercizio del suo diritto a sciogliersi dal vincolo contrattuale significherebbe snaturare l'istituto in esame, tramutandolo in un recesso per giusta causa (da ultimo Collegio di Milano, decisione n. 8496/2025; Collegio di Milano, decisione n. 7594/2022; Collegio di Roma, decisione n. 6164/2022; Collegio di Bari, decisione n. 3153/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 18120/2020). L'orientamento condiviso dei Collegi prevede comunque che, anche in ipotesi di recesso da un rapporto a tempo indeterminato, la condotta della banca possa essere valutata alla luce della clausola generale di buona fede e correttezza. Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, la violazione del principio di buona fede non può essere desunta dall'assenza di motivazione. La ricorrente insiste inoltre sulla stretta contiguità temporale tra il reclamo dd. 5.09.2025 e la comunicazione di recesso dd. 17.10.2025. Tuttavia, tale indice non appare di per sé sufficiente a qualificare la condotta della banca come scorretta, ossia a indicare un esercizio arbitrario del diritto di recesso di cui la banca gode.

Conseguentemente deve altresì essere rigettata la richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente, la quale rappresenta che il recesso avrebbe inciso negativamente sull'operatività dell'ente e determinato ripercussioni di natura organizzativa e reputazionale. Essa precisa che l'indennizzo è richiesto sia a titolo compensativo, per il pregiudizio asseritamente subito, sia a titolo meramente simbolico, quale riconoscimento dell'illegittimità della condotta dell'intermediario. Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non allega documentazione o elementi specifici a supporto della pretesa. Alla luce degli orientamenti dell'ABF, la domanda di indennizzo o di risarcimento deve essere valutata in conformità ai criteri di allegazione specifica, prova del danno e dimostrabilità del nesso causale, essendo esclusa la

possibilità di liquidare somme in via meramente equitativa in assenza di elementi idonei a fondare la responsabilità dell'intermediario o a dimostrare, quantomeno, l'esistenza di un pregiudizio apprezzabile (cfr. *ex multis* Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE